

“Unione DEI COMUNI MADONIE “

UFFICIO C.U.C.

Centrale Unica di Committenza

Corso Paolo Agliata, n. 50
90027 Petralia Sottana (PA)



COMUNE DI SAN MAURO CASTELVERDE
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

COMUNE DI SAN MAURO CASTELVERDE

Città Metropolitana di Palermo

per il tramite della CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.)

dell'Unione dei Comuni Madonie

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE

MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO CON DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE DEL PROMOTORE,
AI SENSI DELL'ART. 183 C. 15 DEL D.LGS N. 50/2016,
**DELLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, COMPRESA
LA PROGETTAZIONE, LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE E LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA**

CUP E19B18000070005 - CIG 80575146E5

DISCIPLINARE DI GARA

Ai fini del presente disciplinare di gara si intende:

per “Codice” il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

per “Regolamento” il D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 per le parti ancora in vigore

Il simbolo “■” evidenzia carenze che possono essere sanate con il soccorso istruttorio

Il simbolo “▶” evidenzia i casi di esclusione dalla gara.

Art. 1 CONTENUTO GENERALE DELLA CONCESSIONE

- 1.1 Il presente disciplinare di gara, allegato al bando, ne costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le sue norme integrative, le modalità di partecipazione alla presente procedura indetta dal Comune di San Mauro Castelverde (PA) mediante procedura aperta e criterio di scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 per lo: *“Affidamento in concessione mediante finanza di progetto con diritto di prelazione da parte del promotore, ai sensi dell’art. 183, c.15 del D.lgs. n.50/2016 della gestione e la manutenzione, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, degli impianti di pubblica illuminazione, previa progettazione e realizzazione di un intervento per la riqualificazione energetica,”*.
- 1.2 **CPV: 50232110-4** (Messa in opera di impianti di illuminazione pubblica); **50232100-1** (servizi manutenzione di impianti di illuminazione stradale); **65300000-6** (Erogazione di energia elettrica e servizi connessi). **71323200-0** (Servizi di progettazione tecnica di impianti).
- 1.3 Il bando pone ad oggetto di gara le seguenti prestazioni:
Esecuzione degli interventi di adeguamento normativo, rifacimento e ristrutturazione, riqualificazione energetica degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di San Mauro Castelverde (PA), compresa la progettazione esecutiva, la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria, la fornitura di energia elettrica. Inoltre la concessione concerne: la gestione, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la direzione lavori per la realizzazione degli interventi di adeguamento normativo, rifacimento,

ristrutturazione e riqualificazione energetica degli impianti di pubblica illuminazione ivi comprese le eventuali integrazioni richieste dalla P.A. e gli interventi aggiunti proposti dal Concessionario nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

1.4 Qualora l'aggiudicatario fosse un soggetto diverso dal promotore, la firma dell'atto di concessione, tra l'Amministrazione aggiudicatrice e l'aggiudicatario, potrà avere luogo solo previa dimostrazione documentale (ricevuta) dell'avvenuto pagamento, da parte dell'aggiudicatario a favore del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 15 dell'art.183 del D.lgs. 50/2016.

1.5 A base della presente procedura sono posti i seguenti atti di gara:

a. Determinazione n. 237 del 15.10.2019 (determina a contrarre)

b. Progetto di Fattibilità, composto a sua volta dai sotto elencati elaborati

- Elaborato 01 - Piano Economico Finanziario
- Elaborato 02 - Asseverazione P.E.F.
- Elaborato 03 - Bozza di Convenzione
- Elaborato 04 - Progetto di Fattibilità- Relazione tecnica di progetto
- Elaborato 04.1 - Progetto di Fattibilità - - Zone Intervento
- Elaborato 04.2 - Progetto di Fattibilità – Classificazione Illuminotecnica
- Elaborato 04.3 - Progetto di Fattibilità - Calcoli Illuminotecnici
- Elaborato 05 - Progetto di Fattibilità - Schede tecniche e prestazionali degli elementi
- Elaborato 06 - Caratteristiche del servizio e della gestione
- Elaborato 07 - Piano di manutenzione
- Elaborato 08 - Linee Guide Sicurezza in fase di Progettazione
- Elaborato 09 - Matrice dei rischi
- Elaborato 13 - Quadro Economico dell'intervento di riqualificazione.

Il superiore Progetto di fattibilità è stato redatto sulla base dei seguenti dati messi a disposizione dell'A.C.

- Punti luce totali - n. 940, suddivisi su 12 POD, e di cui:
 - N. 248 armature stradali
 - N. 219 lampade per lampioni a piattello
 - N. 412 lampade per lanterne
 - N. 61 fari da esterno
- Le lampade sono suddivise secondo la seguente tipologia e potenza:
 - N. 270 Lampade S.A.P. da 150 W
 - N. 15 Lampade S.A.P. da 250 W
 - N. 108 Lampade da 100 W
 - N. 491 Lampade da 70 W
 - N. 5 Lampade da 50 W
 - N. 18 Lampade da 7 W
 - N. 28 Fari da 400 W
 - N. 5 Fari da 250 W
- Il consumo totale medio annuo di energia elettrica è di circa 445.000 KWh;
- La spesa media netta annua per tutti gli impianti di P.I. di circa € 75.650,00 oltre IVA.

Art. 2 DURATA, IMPORTO DELLA CONCESSIONE E IMPORTO A BASE DI GARA

2.1 La durata della concessione è prevista in anni 15 (quindici), al termine della quale, tutti gli impianti adeguati e le nuove infrastrutture realizzate con gli investimenti eseguiti nel corso della presente concessione, rimarranno di esclusiva proprietà e nelle disponibilità del Comune, senza che per questo siano previsti canoni di riscatto.

2.2 L'importo complessivo stimato della concessione pari ad € **1.349.092,28** scaturisce dalla sommatoria dei canoni annui rivalutati, **al netto di IVA**, riportati nel P.E.F. presentato dal proponente.

2.3 Il canone medio annuo posto a base di gara, derivante dall'importo complessivo della concessione diviso gli anni stabiliti per la sua durata ammonta ad € **89.939,49** e si compone mediamente delle seguenti voci al netto di IVA:

- € 28.312,74 per rimborso fornitura energia elettrica;
- € 17.293,42 per rimborso prestazione di servizi di gestione e manutenzione;
- € 44.333,33 per rimborso spese di realizzazione dell'investimento;

2.4 L'importo complessivo dell'intervento di riqualificazione è pari ad € **422.905,00** (quattrocentoventimila /00), oltre IVA, come risulta dal quadro economico dell'intervento di riqualificazione energetica inserito nel Progetto di fattibilità del proponente.

Art. 3 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA- CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

3.1 A norma dell'art. 45, commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016 sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), del suddetto decreto, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi, ai sensi del presente codice, come persone fisiche o persone giuridiche.

► In ogni caso gli operatori economici come sopra individuati per la procedura *de qua* devono essere in possesso dei requisiti dei concessionari, di cui all'art. 95 del D.P.R. 207/2010, ferma restando l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del *Codice*.

3.2 Rientrano nella definizione di operatori economici, ai sensi dell'art. 45 c. 2 del Codice, i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422. e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e s.m.i., i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- d) I raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 46, 47 e 48 del Codice.

3.3 Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice, è **vietato partecipare** alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora

gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

- 3.4 Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
- 3.5 Ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è **vietato** incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate ai commi 7-bis, 17, 18 e 19 di cui all'art. 48 del Codice e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata;
- 3.6 Ai soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice è consentita la presentazione di offerte, anche se ancora non costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- 3.7 ► Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara in RTI o in Forma Consortile, hanno altresì **l'obbligo di indicare in sede di gara, le quote di partecipazione allo stesso** al fine di rendere possibile, la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 c. 2 del Regolamento così come modificato dall'art. 12 c.9 della L. 80/2011, nonché sottoscrivere l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto del servizio nella percentuale corrispondente Per ciascun soggetto concorrente raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi, è richiesta sia la sottoscrizione della domanda di partecipazione distintamente per ciascun operatore economico partecipante, nonché del DGUE in relazione al possesso dei requisiti di ordine generale e di quelli relativi al possesso dei requisiti minimi di qualificazione richiesti nel presente disciplinare, relativamente alla quota minima di partecipazione prevista dal comma 2 dell'art. 92 del *Regolamento* così come modificato dall'art. 12 c. 9 della L. 80/2011.
- 3.8 I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice, già formalmente costituiti dovranno allegare copia autentica dell'atto notarile di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione del servizio/lavori e della relativa quota percentuale riferita all'importo complessivo del servizio/lavori affidato ai componenti del raggruppamento o il consorzio ordinario ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti.
- 3.9 I consorzi stabili devono indicare in ogni caso tutti i propri consorziati e, qualora non eseguano il servizio direttamente con la propria organizzazione di impresa ma ricorrano ad uno o più consorziati, devono individuare esplicitamente questi ultimi.
- 3.10 E' vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione nonché qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell'art. 48 del Codice.
- 3.11 Le reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà

obbligatoriamente far parte di queste;

- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un'impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della sub-associazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale

Art. 4 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- ✓ le cause ostative di partecipazione alla gara di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
- ✓ le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- ✓ provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36 bis, comma 1 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 e s.m.i. (*piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2006*);
- ✓ le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- ✓ aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 non in possesso, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78);
il mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità che costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
- ✓ **Non è ammessa, altresì**, la partecipazione alla gara di quei concorrenti che si avvalgono di progettisti indicati o associati per i quali, fatto salvo l'obbligo di possedere i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali di cui all'art. 10 del presente disciplinare, sussistono i seguenti elementi ostativi:
 - cause di esclusione di cui all'art. 80 del "Codice";
 - l'inesistenza dei requisiti di cui agli articoli 254 e 255 del Regolamento, rispettivamente in caso di società di ingegneria o di società professionali.

Art. 5 MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

- 5.1 La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVC pass, reso disponibile dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno, obbligatoriamente, acquisire il "PASO", da produrre in sede di partecipazione alla gara tra la documentazione amministrativa. Qualora, per motivi legati al funzionamento del sistema, non sia possibile procedere nel modo sopra descritto, l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti richiesti, secondo le previgenti modalità.
- 5.2 Resta fermo l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento.

Art. 6 SOPRALLUOGO SUI LUOGHI INTERESSATI DALL'INTERVENTO

- 6.1 ► Il sopralluogo sui luoghi interessati dall'intervento, in quanto ritenuto elemento essenziale per la redazione del progetto definitivo occorrente per la partecipazione alla presente gara, è **obbligatorio a pena di esclusione dalla procedura di gara**;
- 6.2 Ai fini dell'effettuazione del sopralluogo i concorrenti, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara, devono inviare apposita richiesta al Responsabile del Procedimento geom. Angelo Michele Curcio esclusivamente all'indirizzo PEC: comune.sanmaurocastelverde.pa@pec.it che riporti il nome, cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. La richiesta deve specificare il numero di telefono/fax e l'indirizzo di posta elettronica PEC, cui indirizzare la convocazione.
- 6.3 Il sopralluogo e la presa visione della documentazione di gara devono essere effettuati dal rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCCIA o da attestazione SOA; possono essere effettuati anche da un dipendente dell'operatore economico concorrente se munito di apposita delega conferita dal titolare o da un rappresentante legale ovvero da soggetti diversi solo se muniti di procura notarile.
- 6.4 Il sopralluogo viene effettuato nei soli giorni stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice. Data e luogo del sopralluogo sono comunicati con almeno 3 giorni di anticipo. In ogni caso il sopralluogo deve essere effettuato non oltre dieci giorni antecedenti la data di scadenza del bando di gara. All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere un documento, predisposto dalla S.A., a conferma dell'avvenuto sopralluogo.
- 6.5 In caso di **raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario**, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori.
- 6.6 In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile e in caso di aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio/organo comune oppure dall'operatore economico consorziato/retista indicato come esecutore.
- 6.7 Non è consentita l'indicazione di una stessa persona da parte di più concorrenti; in tal caso la seconda indicazione non è presa in considerazione e di tale situazione sarà reso edotto il concorrente. Il Comune metterà a disposizione del concorrente un incaricato che avrà la funzione di accompagnamento presso i luoghi di esecuzione dei lavori e farà visionare gli impianti i quadri elettrici esistenti per ogni POD. A conclusione del sopralluogo il RUP o altro personale dell'Amministrazione all'uopo delegato, rilascerà al referente del concorrente un attestato di avvenuto sopralluogo che dovrà essere inserito nella busta A "Documentazione Amministrativa", così come descritto ai successivi articoli.

Art. 7 CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

7.1 L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria predisposta ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, dell'importo di € 26.981,85 (euro ventiseimilanovecentottantauno/85), pari al 2% della base d'asta.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

► L'offerta è altresì corredata, **a pena di esclusione**, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 103, c. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi/fornitura risultante dal relativo certificato. Tale impegno non è richiesto alle **microimprese, piccole e medie imprese** e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria del Comune di San Mauro Castelverde – cod. IBAN: **IT 63 Y 02008 43260 000105509414** causale: "*Cauzione provvisoria per la partecipazione alla procedura di gara di project-financing per l'appalto di un intervento per la riqualificazione energetica degli impianti di pubblica illuminazione, nonché la gestione e la manutenzione, ivi compresa la fornitura di energia elettrica*" - CIG: 80575146E5
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) ► **essere intestata, a pena di esclusione**, a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;
- 2) **essere conforme** allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le

assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice).

- 3) **essere prodotta** in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n.445, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 4) **avere validità** per *almeno 180 gg.* dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) **prevedere** espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell'art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.
 - e. In caso di polizza online è fatto obbligo di produrre copia cartacea conforme all'originale secondo quanto previsto dall'art. 23 del D.lgs. n. 82/2005 ovvero copia del CD contenente la polizza sottoscritta digitalmente dai contraenti ovvero copia cartacea con "Codice" di controllo per la verifica online.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

■ Per fruire di dette riduzioni alla cauzione provvisoria deve essere allegata fotocopia della certificazione UNI EN ISO 9000 ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità, in corso di validità, dichiarata conforme all'originale ai sensi del DPR 445/2000 o, in alternativa, fotocopia conforme all'originale del certificato SOA da cui si evinca il possesso della certificazione di sistema di qualità ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni:

- a. **in caso di partecipazione in RTI orizzontale**, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
 - b. **in caso di partecipazione in RTI verticale**, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
 - c. **in caso di partecipazione in consorzio** di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.
- La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già

costituita prima della presentazione dell'offerta – la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, co. 9 del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

7.2 L'offerta dei concorrenti, ai sensi dell'art. 183, comma 13 primo periodo del D.lgs. n. 50/2016, dovrà essere corredata da un'ulteriore cauzione, fissata nella misura del 2,5% del valore dell'investimento e pari quindi ad €. 10.991,85 (diecimilanovecentonovantauno/85)

Lo svincolo di tale cauzione avverrà, per tutti i concorrenti, successivamente alla stipula del contratto di concessione.

7.3 Prima della stipulazione del contratto l'aggiudicatario sarà tenuto alla presentazione delle seguenti ulteriori garanzie e coperture assicurative:

7.3.1 Garanzia definitiva nei modi e nelle percentuali indicate nell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore;

7.3.2 Polizza assicurativa ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016, a garanzia di tutti i rischi per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione, da qualsiasi causa determinati, dei danni subiti dal Comune di San Mauro Castelverde a causa di danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, per un importo corrispondente all'importo dei lavori appaltati. La polizza deve inoltre assicurare il Comune di San Mauro Castelverde contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nello svolgimento della concessione. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi di cui al presente comma dovrà prevedere un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di €. 1.500.000,00. Tale polizza dovrà includere anche i danni causati al Comune di San Mauro Castelverde ai suoi dipendenti, consulenti e a terzi, imputabili a responsabilità del concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulenti, che avvengano durante lo svolgimento dei lavori di riqualificazione. Tale polizza dovrà avere validità fino alla certificazione di regolare esecuzione dei lavori e allo svincolo da parte della stazione appaltante.

7.3.3 Polizza assicurativa a garanzia dei rischi generati durante la gestione, che assicuri il Comune di San Mauro Castelverde contro la responsabilità civile per danni causati per tutta la durata della fase di gestione del servizio. La polizza dovrà includere i danni causati al Comune di San Mauro Castelverde ai suoi dipendenti, consulenti e a terzi, imputabili a responsabilità del concessionario o dei suoi collaboratori, personale dipendente, consulenti, ausiliari nella fase di gestione e riconducibili all'attività svolta in relazione alla concessione. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi dovrà essere pari ad un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di €. 1.500.000,00.

La polizza deve prevedere inoltre una assicurazione per danneggiamento degli impianti ad opera di ignoti e atti vandalici, senza franchigia e con limiti per sinistro di €. 5.000,00.

Art. 8 PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

► I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari ad € 140,00 (euro centoquaranta/00) scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione n. 163 dell'Autorità del 22/12/2015. La ricevuta attestante l'avvenuto pagamento va allegata alla documentazione di gara.

Art. 9 CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E CAPACITÀ TECNICO ORGANIZZATIVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

9.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, di cui all'art. 83 comma 1 lett. a) del Codice, pertanto:

I concorrenti, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera a) del Codice, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per attività compatibili con l'oggetto della concessione.

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.

9.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA, di cui all'art. 95 del Regolamento ed in particolare:

9.2.1 **aver realizzato** un fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando, di importo non inferiore ad euro € 44.000,00 (euro quarantaquattromila/00);

9.2.2 **avere una Capitale sociale** non inferiore a € 22.000,00 (euro ventiduemila/00). Tale requisito può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto;

9.2.3 **aver svolto** negli ultimi cinque anni servizi affini a quello previsto dall'intervento quali: relamping; fotovoltaico; solare termico; etc., per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento;

9.2.4 **aver svolto** negli ultimi cinque anni almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento quali: relamping; fotovoltaico; solare termico; etc., per un importo pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento;

9.2.5 **In alternativa ai requisiti previsti ai punti 9.2.3 e 9.2.4**, il concorrente può incrementare i requisiti previsti dal medesimo ai punti 9.2.1 e 9.2.2 nella misura di 2 (due) volte a quella fissata negli stessi punti;

9.2.6 **Nel caso di RTI o consorzi** i requisiti di cui ai punti 9.2.1 e 9.2.2, devono essere posseduti cumulativamente da ciascuno dei componenti del raggruppamento o del consorzio e ognuno di loro dovrà possederne una quota non inferiore al 10%.

9.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI, di cui all'art. 83 comma 1 lett. c) del Codice ed in particolare:

9.3.1 **essere in possesso** di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 83, comma 1 lettera b), la qualificazione in categoria **OG10 classe II** sia per l'esecuzione che per la progettazione; (nel caso in cui il concorrente sia in possesso della qualificazione SOA per la sola esecuzione, deve indicare o associare, per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, uno dei soggetti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) dell'art. 46 del Codice e dovrà produrre la documentazione probante il possesso da parte del soggetto incaricato della progettazione dei requisiti previsti per legge così come specificati e dettagliati nel presente Disciplinare).

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010.1 concorrenti stabiliti in Stati aderenti all'Unione Europea, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, devono essere in possesso dei requisiti previsti in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi;

9.3.2 **essere in possesso** di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA oppure da documento prodotto in copia conforme. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di

imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II (*seconda*);

9.3.3 essere qualificati come ESCO (Energy Service Company) e certificati secondo la normativa UNI CEI 11352.

Art. 10 SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE

I concorrenti che intendono progettare ed eseguire i lavori costituenti l'intervento proposto in offerta, con la propria organizzazione di impresa, devono essere in possesso di attestazione di qualificazione SOA, per progettazione e costruzione nonché, dei requisiti richiesti per i progettisti di cui ai PUNTI 10.1 e 10.2 del presente disciplinare.

- Qualora, il concorrente (pur in possesso di SOA per progettazione e costruzione) non disponga dei requisiti previsti per la progettazione, ovvero sia in possesso di attestazione SOA relativamente alla sola costruzione, per potere partecipare alla presente procedura dovrà alternativamente:
 - indicare uno o più soggetti di cui all'art. 46, comma 1 del "Codice" cui affidare l'attività di progettazione;
 - partecipare alla gara o consorziandosi o in raggruppamento con i soggetti di cui alla lettera a), art. 46, comma 1, del *Codice* in tale ultima evenienza i suddetti soggetti devono necessariamente ricoprire il ruolo di mandanti.
- Qualora, il concorrente dimostri i requisiti connessi alla prestazione di progettazione associando progettisti esterni, e quindi costituendo con essi un raggruppamento temporaneo, questi ultimi rivestono la qualità di concorrente e come tali devono sottoscrivere tutta la documentazione richiesta dal presente Disciplinare di Gara.
- Qualora, il concorrente dimostri i requisiti connessi alla prestazione di progettazione indicando progettisti esterni, che però non vengono formalmente associati all'esecutore, questi ultimi, non entrando a far parte di un raggruppamento temporaneo, non assumono la qualità di concorrente e devono sottoscrivere solo l'autocertificazione.

10.1 Requisiti di ordine professionale e morale

In ogni caso i progettisti, devono essere iscritti all'albo professionale secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza, relativamente alla progettazione delle opere oggetto della concessione ed essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del "Codice".

- Per le imprese di progettazione (*società di professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili*), è necessaria l'iscrizione al Registro delle Imprese della competente Camera di Commercio per attività d'impresa pertinenti con l'appalto in oggetto.
- Per i soggetti organizzati in forma societaria (*società di professionisti e società di ingegneria*), è richiesto il requisito di un numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (*comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni*) nella misura minima di 3 unità con le funzioni di progettista, direttore lavori/coordinatore della sicurezza, geologo.

10.2 Il progettista firmatario del progetto definitivo, dovrà dimostrare di essere in possesso di un fatturato complessivo dei migliori tre esercizi nell'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, per servizi tecnici di progettazione di impianti di riqualificazione energetica quali: relamping, fotovoltaico, solare termico etc., per un importo non inferiore ad € 25.000,00 (venticinquemila/00).

Tale requisito dovrà essere dimostrato per il progettista con adeguata qualifica professionale firmatario del "Progetto Definitivo" presentato in sede di gara sia se trattasi di un tecnico appartenente alla stessa società partecipante, sia se trattasi di un tecnico esterno incaricato dalla stessa per la redazione dello specifico progetto definitivo e successivamente esecutivo;

PRECISAZIONE in ordine al punto 10.2 del disciplinare

- *La capacità economica finanziaria di cui al punto 10.2, può essere comprovata ai sensi dell'Allegato XVII, parte I, del "Codice", anche attraverso idonee referenze bancarie, ovvero mediante copertura assicurativa contro rischi professionali per un massimale non inferiore all'importo dei lavori (come desumibile dal quadro economico del progetto di fattibilità tecnica ed economica proposto dal concorrente).*
- *Qualora il concorrente sia in possesso dell'attestazione SOA per progettazione e costruzione ed intenda procedere alla progettazione dell'opere tramite il proprio staff non deve dimostrare il requisito relativo al fatturato globale per servizi di ingegneria ed architettura.*
- *I servizi di ingegneria, che concorrono al cumulo del requisito di cui alle lettere b) e c) sono quelli iniziati e ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero, la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.*
- *Le società di professionisti e le società di ingegneria di cui all'art. 46, comma 1, lett. b e c) del "Codice" devono possedere, inoltre, i requisiti previsti rispettivamente agli artt. 254 e 255 del Regolamento.*
- *I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria di cui all'art. 46, comma 1, lett. b e c) del "Codice" si qualificano, per la dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dall'art. 83 del "Codice".*
- *Saranno esclusi dal procedimento di gara i concorrenti che indicano gli stessi progettisti, ovvero se questi risultano componenti di un raggruppamento di professionisti indicato da altre imprese, ovvero se i progettisti indicati, o anche uno di questi, è/sono, a sua/loro volta, concorrente/i alla gara quali componenti di un raggruppamento o consorzio.*

Art. 11 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga di più di un concorrente ovvero che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria, ai sensi dell'art. 89 c. 5 Codice, sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l'ausiliario qualora per quest'ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

In relazione a quanto sopra, per l'esercizio della facoltà dell'avvalimento dovrà essere fornita in sede di domanda di partecipazione, tutta la documentazione prevista al comma 1 dell'articolo 89 del Codice.

Art. 12 SUBAPPALTO

- 12.1 L'affidamento in subappalto, subordinato alla disciplina vigente prevista dal codice dei contratti pubblici, è consentito per la sola esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica degli impianti di pubblica illuminazione;
- 12.2 Al concessionario è invece fatto assoluto divieto di sub-concedere a terzi, in tutto o in parte, con o senza corrispettivo quanto forma oggetto della fase gestionale, salvo specifica e formale autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, a pena dell'immediata risoluzione del contratto e dell'incameramento della cauzione.
- 12.3 In caso di infrazione delle norme contrattuali commesse dal subappaltatore occulto, unico responsabile verso il l'ente e verso terzi s'intenderà il concessionario.

Art. 13 – PROTOCOLLO DI LEGALITA'

La Stazione appaltante dà comunicazione di adottare per l'appalto di cui al presente bando le procedure di controllo preventivo dettate dall'Accordo di Programma Quadro Sicurezza e Legalità per lo Sviluppo della Regione Siciliana - Carlo Alberto Dalla Chiesa siglato tra il Ministero dell'Interno, la Regione Siciliana, le Prefetture della Regione, l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.), l'INAIL e l'INPS in data 12 luglio 2005.

Pertanto, valgono, specificatamente ed in aggiunta a quanto già stabilito nel *Bando di gara* e nel presente *Disciplinare*, le seguenti disposizioni:

- a. La Stazione appaltante acquisirà, sia preventivamente alla stipulazione dell'appalto, sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo, le informazioni del Prefetto ai sensi dell'art. 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., con le accezioni previste dall'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i..
- b. Qualora il Prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., con le eccezioni previste dall'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i., che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la Stazione appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto.
- c. Qualora la Commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate ecc., il procedimento di competenza è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell'A.N.A.C., che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali.
L'A.N.A.C. si impegna a fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione. Decorso il suddetto termine di 10 (dieci) giorni la Commissione di gara, anche in assenza delle valutazioni dell'A.N.A.C., dà corso al procedimento di aggiudicazione.
Nelle more, il responsabile degli adempimenti relativi alla celebrazione della gara, custodirà gli atti di gara con scrupolose misure necessarie ad impedire rischi di manomissione, garantendone l'integrità e l'inalterabilità degli stessi.
- d. Oltre ai casi in cui *ope legis* è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la Stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà l'autorizzazione al subcontratto, al verificarsi dei presupposti stabiliti dell'art. 94 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i..

- La mancata produzione dell'accettazione del protocollo di legalità da sottoscrivere secondo lo schema di cui all'Allegato "A", potrà essere oggetto di soccorso istruttorio;
- ▶ Costituirà causa di esclusione e/o risoluzione contrattuale il mancato rispetto delle prescrizioni in esso contenute.

La dichiarazione deve essere resa dal concorrente singolo, da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE, dalle imprese aderenti al contratto di rete, dagli operatori economici consorziati, designati all'esecuzione dell'appalto, dall'impresa ausiliaria in caso di avvalimento.

Art. 14 MODALITA' DI PRESENTAZIONE - SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA – APERTURA DELLE OFFERTE

14.1 MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE OFFERTE

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici, art. 58 del D.L.gvo n. 50/2016 e s.m.i..

Il Comune di San Mauro Castelverde, di seguito denominato Stazione Appaltante, utilizza il sistema di intermediazione telematica raggiungibile sul sito <https://portaleappalti.ponmetropalermo.it>

14.2 REGISTRAZIONE PER ACCESSO AD AREA RISERVATA

La presentazione delle offerte è subordinata al processo di registrazione per l'ottenimento delle credenziali, attraverso il portale Appalti raggiungibile all'indirizzo: <https://portaleappalti.ponmetropalermo.it>, che prevede la compilazione di un format a campi obbligatori e facoltativi.

La registrazione è effettuata una tantum e consentirà all'operatore economico, l'accesso alla sua area riservata anche in caso di partecipazione a future procedure telematiche bandite dal Comune.

Si invita pertanto a tener conto del tempo necessario per la registrazione e l'ottenimento delle credenziali e per il caricamento dei file.

In caso di partecipazione di Raggruppamento temporaneo di imprese, la registrazione deve essere effettuata dalla mandataria.

14.3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica, meglio indicata di seguito. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia altra modalità di presentazione.

Per partecipare alla procedura, i soggetti interessati dovranno:

1. collegarsi al profilo committente all'indirizzo <https://portaleappalti.ponmetropalermo.it> e, selezionando la procedura, registrarsi al Portale Appalti, attivando la funzione "Registrati" presente nella sezione Bandi di gara e contratti - "Accesso Operatori Economici";
2. accedere alla sezione "Accesso Operatori Economici" con le credenziali ottenute in fase di registrazione al Portale di cui al punto precedente;
3. prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel manuale operativo per la partecipazione alle gare telematiche disponibile sulla piattaforma web;
4. disporre di firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta o presentare firma autenticata.

Il plico telematico per l'ammissione alla gara dovrà pervenire mediante l'utilizzo della piattaforma telematica raggiungibile dal sito: <https://portaleappalti.ponmetropalermo.it> entro non oltre le ore 13:00 del 29.11.2019.

Oltre il termine predetto il sistema telematico non consentirà la trasmissione dell'offerta.

Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via pec.

La piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:

- **BUSTA A- "Documentazione amministrativa"**
- **BUSTA B- "Offerta tecnico- organizzativa"**
- **BUSTA C- "Offerta economica - temporale"**

► La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica e/o dalla documentazione amministrativa, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B, è causa di esclusione.

► Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto al canone medio annuo posto a base di gara.

Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana o accompagnata da traduzione asseverata.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnico-organizzativa e l'offerta economica devono essere sottoscritte

digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Tutte le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nel portale telematico e sezione dedicata alla gara raggiungibile dal sito: <https://portaleappalti.ponmetropalermo.it>

Il dichiarante allega la scansione di un documento di riconoscimento, in corso di validità (*per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti*).

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Si precisa che l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente, pena l'esclusione, dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio

Si precisa inoltre, che ogni singolo documento prodotto digitalmente non dovrà superare la dimensione di 5120 KB; la dimensione totale del plico telematico non dovrà superare i 15360 KB.

La piattaforma garantisce la segretezza delle offerte e il corretto espletamento sequenziale delle operazioni di gara (apertura delle buste, verifica della documentazione presentata, ecc.) conformemente alla normativa vigente in tema di pubblici appalti e concessioni.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., con la sottoscrizione digitale del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso); a tal fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento d'identità del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- b) potranno essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- c) devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

- Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14.4 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto diversamente disposto nel presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso la procedura telematica, sul sito <https://portaleappalti.ponmetropalermo.it> che hanno valore di notifica e, pertanto, è onere del Concorrente verificare il sito fino al termine di presentazione delle offerte e durante tutto il corso della gara.

Pertanto eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti devono essere indirizzate al Responsabile del Procedimento e inviate accedendo alla propria AREA RISERVATA, selezionando la gara in oggetto e generando una 'nuova comunicazione'. Le suddette richieste devono pervenire **entro e non oltre il**

giorno 18.11.2019.

Non saranno pertanto fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le risposte verranno fornite entro 5 giorni lavorativi dall'invio del quesito tramite il medesimo canale e potranno essere consultate nella propria 'AREA RISERVATA'.

Le risposte, se di interesse generale, saranno inviate a tutti i concorrenti tramite l'AREA RISERVATA'.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

14.5 DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte le stesse non saranno più sostituibili.

Le valutazioni delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico verranno effettuate da una Commissione di aggiudicazione, all'uopo nominata dalla stazione appaltante, una volta decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte; mentre la documentazione amministrativa verrà visionata dal Responsabile del Procedimento.

14.5a Prima seduta pubblica

La procedura di aggiudicazione sarà dichiarata aperta dal Responsabile del Procedimento nella **prima seduta pubblica, che è indetta per il giorno 03.12.2019 con inizio alle ore 9:30** presso la sede dell'Amministrazione Aggiudicatrice sita in San Mauro Castelverde (PA), piazza Municipio, 11.

Eventuali modifiche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sui siti informatici, della C.U.C. e del Comune di San Mauro Castelverde, almeno un giorno prima della data fissata.

A tale seduta, nonché alle successive sedute aperte al pubblico, che verranno notificate attraverso il sito della C.U.C., potrà assistere un incaricato di ciascun concorrente dotato di opportuna delega.

Nel corso della seduta pubblica, il Responsabile del Procedimento provvederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
- b) verifica della completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata;
- c) lettura dell'elenco degli operatori economici ammessi all'apertura delle buste tecniche.

Le offerte tecniche, nonché i relativi documenti allegati, resteranno non accessibili nella piattaforma E-Procurement <https://portaleappalti.ponmetropalermo.it> ed il relativo contenuto non sarà visibile né dalla stazione appaltante, né dagli operatori economici, né da terzi.

14.5b Seduta riservata

La Commissione di aggiudicazione in seduta riservata, procederà all'esame delle offerte tecniche con conseguente valutazione delle medesime ed attribuzione del relativo punteggio.

14.5c Seconda seduta pubblica

Al termine della valutazione delle offerte tecniche, la Commissione di aggiudicazione procederà in seduta pubblica, la cui data verrà comunicata attraverso i siti informatici della C.U.C. e del Comune di San Mauro Castelverde, alle seguenti attività:

- a) lettura dell'elenco degli operatori economici ammessi all'apertura delle buste economiche - temporali;

b) apertura delle buste economiche e lettura dei relativi valori.

La Commissione di aggiudicazione procederà all'esame ed alla verifica dei valori economici offerti.

Si precisa sin d'ora, che qualora una o più offerte risultassero anormalmente basse si procederà, nei confronti delle medesime, al procedimento di verifica di congruità come di seguito meglio specificato.

Ciascun concorrente la cui offerta risulterà anormalmente bassa è tenuto a presentare, entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, su portale <https://portaleappalti.ponmetropalermo.it>, con le medesime modalità richieste per gli altri documenti del presente Disciplinare le **Giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo offerto**, nello specifico dovranno fornire spiegazioni sull'economia dei servizi prestati o del metodo di costruzione, in merito alle soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per prestare i servizi o per eseguire i lavori, nonché sull'originalità dei lavori e dei servizi proposti dall'offerente.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del D.lgs. 09/04/2008 n. 81 ai sensi dell'art. 97, comma 6 del Codice.

La mancata trasmissione delle giustificazioni di cui sopra o la trasmissione delle stesse oltre il termine perentorio indicato nella lettera di richiesta, comporterà l'automatica esclusione dalla gara.

Art. 15 SOCCORSO ISTRUTTORIO

15.1 Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

15.2 Costituiscono irregolarità essenziali **non sanabili** le carenze della documentazione che non consentiranno l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è **sanabile** laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta [ad esempio: garanzia provvisoria, contratto di avvalimento aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte, etc.]

15.3 ► Il mancato possesso dei prescritti requisiti **non sanabile** mediante soccorso istruttorio determina **l'esclusione dalla procedura di gara**

15.4 Ai fini della sanatoria la commissione di gara assegna al concorrente **un termine perentorio di giorni dieci** per rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla commissione di gara l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.

15.5 ► In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la commissione di gara dispone l'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

Art. 16 CONTENUTO DELLE BUSTE

16.1 **BUSTA A - "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"** dovrà contenere i seguenti documenti:

- A.1. - Domanda di partecipazione
- A.2 - DGUE
- A.3 - Dichiarazioni integrative
- A.4 - Documentazione a corredo.

A.1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

- Nella domanda di partecipazione il concorrente dovrà indicare la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **costituiti**, la domanda è sottoscritta dalla mandataria/capofila in nome e per conto dei mandanti.
- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **non ancora costituiti**, la domanda è sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio compresi i **progettisti associati** facenti parte del raggruppamento e contenere l'impegno, sottoscritto da tutti che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a quello tra essi individuato come impresa mandataria/capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- Per ogni impresa partecipante al Raggruppamento o Consorzio ordinario o Geie dovranno essere indicate le **categorie di lavori che si intendono assumere e le rispettive quote di partecipazione al raggruppamento/consorzio**
- Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. ■ **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. ■ **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. ■ **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
 - d. ■ nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo; la domanda di partecipazione non deve essere sottoscritta dai **progettisti indicati**, in quanto non rivestono il ruolo di concorrenti;
 - e. ■ in caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta solo dagli operatori economici concorrenti. Inoltre la documentazione amministrativa dovrà essere integrata con l'ulteriore documentazione relativa all'impresa ausiliaria, come previsto al comma 1 dell'art. 89 del Codice; la domanda di partecipazione non deve essere sottoscritta dai **progettisti indicati**, in quanto non rivestono il ruolo di concorrenti.

SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive andranno redatte ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive andranno rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica dovranno essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore.

Il dichiarante dovrà allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (*per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti*); il procuratore oltre ad allegare la copia conforme all'originale della relativa procura ovvero nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura, dovrà rendere le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di carattere generale di cui al comma 1, 2 e 5 lett. l) dell'art. 80 del D. lgs. 50/2016.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

A.2 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

■ Ai sensi dell'art. 85 del Codice, il concorrente dovrà compilare le parti del DGUE, di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul sito del Comune di San Mauro Castelverde www.comune.sanmaurocastelverde.pa.it nella sezione "Gare e Appalti", secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti ivi compresa quella del requisito richiesto punto 9.3.1 del disciplinare (SOA.)

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:

- 1) ■ DGUE, a firma dell'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI;
- 2) ■ dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) ■ dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) ■ originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di

avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

- 5) ■ PASSOE dell'ausiliario;
- 6) **In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list":**
- dichiarazione dell'ausiliario del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010)
Oppure
 - dichiarazione di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 4 del presente disciplinare e compila le

Sez. A-B-C-D.

[Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice].

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione previsti nel presente disciplinare e compila:

- **la sez. α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE – OMISSIS**
- **la sez. A IDONEITA':** per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 9.1. del presente disciplinare;
- **la sez. B CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA:**
 - **1a):** per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 9.2.1 del presente disciplinare;
 - **1b)** per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 9.2.2 del presente disciplinare
 - **2a):** per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 9.2.3 del presente disciplinare;
 - **2b)** per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 9.2.4 del presente disciplinare;
 - **3) omissis**
 - **4) omissis**
 - **5):** per sottoscrivere l'impegno della presentazione della polizza contro i rischi professionali di cui al par. 7.3.2 del presente disciplinare
 - **6): omissis**
- **la sez. C CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI:** per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 9.3 del presente disciplinare.
 - **13):** per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnico-professionale di cui al par. 9.3.3 del presente disciplinare;
- **La sez. D SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITA' E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE:** per dichiarare il

possesto del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale cui al par. 9.3.2 del presente disciplinare

Parte V – riduzione del numero dei candidati qualificati – omissis

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente sottoscrive tutte le informazioni rese mediante la compilazione delle parti pertinenti del DGUE.

AVVERTENZA:

Il DGUE deve essere presentato:

- a) nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- b) nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- c) nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
 - La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all'art. 80, comma 3, del Codice è resa senza l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti (per l'elencazione dei soggetti cui deve essere riferita l'attestazione si richiama il Comunicato del Presidente ANAC del 26.10.2016, compatibilmente con la novella apportata al Codice dall'art. 49, comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 56/2017).
 - L'indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3 sarà richiesta soltanto al momento della verifica delle dichiarazioni rese.

Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

A.3 - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

A.3.1 Dichiarazione resa dal concorrente ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con la quale:

1. ■ dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. ■ dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolta la concessione;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione oggetto della concessione, sia sulla determinazione della propria offerta.

A.3.2 ■ Dichiarazione secondo il modello "Allegato A" messo a disposizione dall'Ente Appaltante, con la quale accetta, il protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell'interno, le Prefetture dell'isola, l'autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'INPS e l'INAIL (*Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 31/01/2006*). *(la dichiarazione deve essere resa dal concorrente singolo, da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE, dalle imprese aderenti al contratto di rete, dagli operatori economici consorziati, designati all'esecuzione dell'appalto, dall'impresa ausiliaria in caso di avvalimento).*

A.3.3 ■ Dichiarazione con la quale accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara e degli allegati messi a disposizione dalla S.A. in esso richiamati.

A.3.4 Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

- **Dichiarazione** relativa al possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010)

Oppure

- Dichiarazione attestante l'avvenuta presentazione della domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 e allega copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

A.3.5 Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:

- **Dichiarazione** sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del requisito previsto dall'art. 93, comma 7 del Codice e allega copia conforme della relativa certificazione;

A.3.6 ■ Dichiarazione di avere preso direttamente o con delega a personale dipendente, conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso, ed esaminato tutti gli elaborati componenti il Progetto di fattibilità posto a base di gara, ed infine di aver per preso visione dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione, e a tal fine allega il documento in originale, rilasciato dalla stazione appaltante, attestante l'avvenuta esecuzione del sopralluogo;

A.3.7 ■ Dichiarazione in cui:

- indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA;
- indica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice, indirizzo PEC oppure, solo - in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, indirizzo di posta elettronica;
- autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

Oppure

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

A.3.8 Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267.

- **Dichiarazione sostitutiva** con la quale il legale rappresentante dell'impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. b), e dell'art. 110, comma 3 del Codice, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale di; nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare;

A.3.9 ■ Dichiarazione a firma del progettista firmatario del progetto definitivo mediante la compilazione del DGUE circa:

- l'assenza delle cause ostative di partecipazione alla procedura di gara di cui all'art. 80 del Codice ;
- il possesso di un fatturato per servizi tecnici di progettazione di impianti di riqualificazione energetica quali relamping, fotovoltaico, eolico, solare termico ecc., per un importo complessivo dei lavori non inferiore ad €.25.000,00. (parte IV sez. B del DGUE)

A.3.10 ■ Eventuale Dichiarazione, con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità, di cui all'art. 80 commi 1, 2 e 5 lett. l) per i soggetti di cui all'art. 80 c.3 del D. Lgs 50/2016.

AVVERTENZA relativa al punto A.3.10

Il motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione, di cui all'art. 80 comma 1 e 2 del Codice, va disposto se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:

- *del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;*
- *di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;*
- *dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;*
- *dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;*
- *dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.*

A.4 - DOCUMENTAZIONE A CORREDO

A.4.1 Il concorrente inoltre dovrà allegare:

- **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria; in caso di subappalto qualificante anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
- documento, in originale o copia autentica, attestante **la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione** concernente **l'impegno di un fideiussore** di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
- documento, in originale o copia autentica, attestante la cauzione prestata nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, dell'art.183 del D.Lvo 50/2016 (cauzione pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento);
- ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'A.N.AC. di € 35,00 (euro trentacinque/00)
- attestazione di avvenuto sopralluogo;
- "Allegato A" - Protocollo di legalità (predisposto dalla S.A.)

A.4.2 Documentazione ulteriore per i soggetti associati:

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti della concessione che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti della concessione che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 co. 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti della concessione che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD
(o in alternativa)
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

- c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

16.2 BUSTA B - " OFFERTA TECNICA"

Il concorrente, a **pena di esclusione**, dovrà allegare nella Busta B, tutti i seguenti elaborati tecnici, debitamente compilati e sottoscritti digitalmente,

- B.01 ► Progetto Definitivo** relativo alla realizzazione dell'intervento di riqualificazione energetica, a firma di un tecnico abilitato e qualificato secondo il punto 10.2 del presente disciplinare, contenente tutti gli elaborati redatti in conformità a quanto previsto dagli artt. 25,26,27,28,29,30 e 32 del D.P.R. 207/2010, e precisamente:

- a) relazione generale;
- b) relazioni tecniche e specialistiche sugli impianti;
- c) rilievi planimetrici e Progetto dettagliato di inserimento urbanistico eseguito per POD;
- d) elaborati grafici di progetto
- e) schede tecniche di tutti i prodotti, individuati dal concorrente nel progetto;
- f) calcoli illuminotecnici relativi ad ogni POD previsto nel Progetto di fattibilità;
- g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- h) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- i) computo metrico estimativo;
- l) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- m) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui alla lettera l).

Dalle schede tecniche, si deve chiaramente evincere l'utilizzo di prodotti in possesso di tutte le caratteristiche tecniche e qualitative indicate al punto 17.3 "Criteri di valutazione dell'offerta economica-qualitativa" del presente disciplinare di gara.

- B.02 - ► Elaborato contenente la Bozza di Convenzione**

- B.03 - ► Elaborato contenente le Caratteristiche del servizio di manutenzione e della gestione**

- B.04 - ► Elaborato contenente il Piano di manutenzione**

- B.05 - ► Elaborati grafici e tecnici, che evidenziano le proposte migliorative rispetto al Progetto di fattibilità posto a base di gara.**

Si fa presente che le proposte migliorative anche se ricomprese nel progetto definitivo di cui sopra dovranno essere evidenziate con ulteriori separati elaborati grafici e schede tecniche di comparazione dei prodotti previsti nelle stesse, individuati dal concorrente e in grado di fornire prestazioni, in termini di efficienza energetica e di caratteristiche tecnologiche e prestazionali, migliorative rispetto a quelle previste nel Progetto di fattibilità posto a base di gara.

- B.06 - ► Elaborati grafici e tecnici, riportante proposte aggiuntive rispetto al Progetto di fattibilità posto a base di gara.**

Si fa presente che le proposte aggiuntive, anche se ricomprese nel progetto definitivo di cui sopra, dovranno essere evidenziate con ulteriori separati elaborati grafici e schede tecniche dei prodotti previsti nelle stesse, individuati dal concorrente e non previste nel Progetto di fattibilità posto a base di gara. Tali proposte potranno riguardare interventi sempre mirati ad una riqualificazione energetica e specificatamente ad un miglioramento quantitativo, funzionale e estetico.

- ▶ **Gli elaborati, a pena di esclusione, non devono contenere riferimenti ad aspetti economici e temporali**, che devono essere riportati soltanto nei documenti componenti l'offerta economica.
- ▶ **Si precisa** che gli elaborati tecnici, a pena di esclusione dell'offerta, devono essere firmati dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti, devono essere firmati digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.

16.3 BUSTA C - " OFFERTA ECONOMICA - TEMPORALE"

Il concorrente, **a pena di esclusione**, dovrà allegare nella Busta C, i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e sottoscritto digitalmente, contenente quanto di seguito indicato:

- C.01 ▶ Piano economico finanziario asseverato** nei modi di legge che documenti i principali indicatori di redditività e bancabilità dell'investimento e contenga il quadro di tutti i costi, che l'aggiudicatario dovrà sostenere per la realizzazione dell'intervento e per la gestione dei singoli servizi oggetto della concessione, con indicazione degli oneri di cui al comma 9 secondo periodo dell'art. 183 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i..
Dal piano si deve ricavare, fra l'altro, l'offerta di natura economica da inserire nella dichiarazione di cui al successivo punto C.02 – a);
- C.02 Dichiarazione in bollo sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante** o da un suo procuratore, (*e in tal caso va trasmessa anche la relativa procura*) contenente le offerte economiche relative a:
- a) ▶ Indicazione del **canone annuo medio** offerto dal concessionario espresso in euro e riportato in cifre e lettere, distinto per ogni componente come indicato nel presente disciplinare al punto 2.3, comprendente quindi anche la quota riferita al rimborso fornitura energia elettrica.
Il canone medio annuo indicato dovrà corrispondere alla sommatoria dei canoni annui rivalutati previsti nel P.E.F. presentato in sede di gara, diviso i 15 anni di durata della concessione.
 - b) ▶ ribasso unico percentuale offerto riportato in cifre e lettere, corrispondente alla riduzione percentuale del canone medio annuo offerto di cui alla precedente *lett.a)* rispetto al canone annuo medio posto a base di gara.
Si precisa che in caso di difformità tra i dati riportati nella dichiarazione di cui alla *lett. a)* ed i dati riportati nel proprio piano economico finanziario asseverato, varranno quelli riportati in quest'ultimo. Pertanto in caso di aggiudicazione, i dati riportati nella dichiarazione si considereranno, ai fini contrattuali, automaticamente corretti ed adeguati ai valori espressi nel proprio piano economico finanziario asseverato.
 - c) ▶ Indicazione dei giorni offerti per la redazione della progettazione esecutiva, espressi in cifre e lettere; non saranno ammesse offerte in aumento rispetto ai 90 giorni previsti nel Progetto di fattibilità posto a base di gara;
 - d) ▶ Indicazione dei giorni offerti per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica, riportati in cifre e lettere, non saranno ammesse offerte in aumento rispetto ai 360 giorni (*12 mesi commerciali*) previsti nel Progetto di fattibilità posto a base di gara.
- C.03 Dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante** o da suo procuratore, (*e in tal caso va trasmessa anche la relativa procura*) che indichi:
- a) ▶ la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.
I costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta.
 - b) ▶ la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.
La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure

prima dell'aggiudicazione.

C.04 ► Cronoprogramma mensile dei lavori di riqualificazione energetica da eseguire.

- Tutti i suddetti elaborati, nessuno escluso, devono essere sottoscritti, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti delle concorrenti.
- In caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE, l'offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal rappresentante del soggetto mandatario.
- In caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE costituenti, l'offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i rappresentanti.
- In caso di consorzi artigiani e consorzi di cooperative l'offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal rappresentante del consorzio.

Art. 17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

17.1 La gara, avente a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica, presentato dal soggetto promotore, con diritto di prelazione da parte del promotore ai sensi dell'art. 183 comma 15 del Codice, sarà espletata tramite procedura aperta.

Le offerte saranno valutate da una Commissione Giudicatrice i cui commissari vengono individuati secondo quanto previsto al successivo art. 19, decorso il termine di scadenza per la presentazione delle offerte medesime.

La gara verrà aggiudicata, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs.50/2016, previo accertamento della rispondenza dell'offerta tecnica alle specifiche tecniche fissate nel progetto di fattibilità posto a base di gara.

La commissione avrà a disposizione un massimo di 100 punti per la valutazione di ciascuna offerta. Stabilito in 100 il punteggio massimo, esso viene ripartito nei seguenti criteri:

- Elementi qualitativi e tabellari della proposta: (Offerta Tecnico-Qualitativa) max punti 80;
- Elementi quantitativi della proposta: (Offerta Economica-Temporale) max punti 20,

Suddivisi nei sub-criteri di seguito specificati.

Il Punteggio Totale è dato da $P_{tot} = P_t + P_e$ dove

P_t = punteggio complessivo riparametrato attribuito agli elementi tecnico-qualitativi della proposta;

P_e = punteggio complessivo riparametrato attribuito agli elementi economici-temporali della proposta.

17.2 Il punteggio relativo all'offerta tecnico-qualitativa sarà assegnato da una Commissione Giudicatrice, nominata secondo le modalità riportate al successivo **Art. 19** del presente disciplinare, che avrà facoltà di richiedere ai soggetti concorrenti tutti i chiarimenti ritenuti utili per l'assunzione delle proprie determinazioni.

Per l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri discrezionali dell'offerta tecnico-qualitativa, la Commissione Giudicatrice assegnerà ad ogni singolo concorrente, in maniera collegiale, un coefficiente per ogni criterio variabile da 0 a 1, secondo la seguente **tabella Q**:

nel caso in cui l'elemento sia valutato "Non Trattato"	0,00
nel caso in cui l'elemento sia valutato "Appena valutabile"	0,10
nel caso in cui l'elemento sia valutato "Molto Scarso"	0,20
nel caso in cui l'elemento sia valutato "Scarso"	0,30
nel caso in cui l'elemento sia valutato "Carente"	0,40
nel caso in cui l'elemento sia valutato "Mediocre"	0,50
nel caso in cui l'elemento sia valutato "Sufficiente"	0,60
nel caso in cui l'elemento sia valutato "Discreto"	0,70
nel caso in cui l'elemento sia valutato "Buono"	0,80
nel caso in cui l'elemento sia valutato "Ottimo"	0,90
nel caso in cui l'elemento sia valutato "Eccellente"	1,00

In ogni criterio discrezionale, i coefficienti attribuiti ai singoli concorrenti, verranno riparametrati al punteggio massimo attribuito allo stesso criterio in esame secondo la seguente formula:

$$P_i = Q_i / Q_m \times P_{mc} \quad \text{dove:}$$

- P_i = *Punteggio ottenuto dal concorrente i-esimo per il criterio discrezionale in esame*
 Q_i = *Coefficiente della Tabella Q attribuito al concorrente i-esimo per il criterio in esame*
 Q_m = *Coefficiente più alto della Tabella Q attribuito ad un concorrente*
 P_{mc} = *Punteggio massimo stabilito per il criterio discrezionali in esame*

- Non saranno ammesse alla fase di apertura delle offerte economiche le concorrenti le cui offerte tecniche non avranno conseguito una valutazione minima di **punti 60**.

17.3 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL' OFFERTA TECNICA

17.3.1 I sotto elencati criteri e sub criteri di valutazione fanno riferimento alle caratteristiche tecniche indicate nel progetto di fattibilità approvato e posto a base di gara:

	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA QUALITATIVA	PUNTEGGIO MAX	
		Criteri Discrezionali	Criteri Tabellari
A	Efficienza Luminosa (CAM).		10
B	Temperatura del colore		5
C	Qualità estetica dei corpi illuminanti	5	
D	Caratteristiche Tecniche	5	
E	Regolazione del flusso luminoso (Dimmerazione nei luoghi indicati)		5
F	Garanzia su prodotto (difetti di fabbrica) (CAM).		5
G	Durata in numero di ore dei corpi illuminanti a led		5
H	Soluzioni riguardanti il servizio di gestione e manutenzione (CAM).	5	5
I	Soluzioni migliorative negli elementi strutturali previsti	15	
L	Soluzioni aggiuntive di ulteriori elementi strutturali	15	
		80	

17.3.2 Il punteggio relativo ai vari criteri dell'offerta tecnica-qualitativa sarà calcolato secondo le seguenti formule:

A EFFICIENZA LUMINOSA massimo 10 punti

Ai sensi del Decreto 27 settembre 2017 del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (CAM), vengono assegnati punti premianti ai moduli LED che, alla potenza nominale di alimentazione (ovvero la potenza assorbita dal solo modulo LED), raggiungono la massima prestazione in termini di Lumen – Si terrà in considerazione il valore $F_L = \text{Lumen/Watt}$ per ogni corpo illuminante proposto dal singolo concorrente

Si definisce C_i il punteggio del concorrente *i-esimo* attribuito secondo la seguente formula:

$$C_i = (F_{L1} \times n_1) + (F_{L2} \times n_2) + (F_{L3} \times n_3) + (F_{L4} \times n_4) \quad \text{dove:}$$

- $F_{L1} = 0$ Per i punti luce con Efficienza luminosa del modulo LED [lm/W] inferiore a 105
 $F_{L2} = 3$ Per i punti luce con Efficienza luminosa del modulo LED [lm/W] compreso tra 105 e 115
 $F_{L3} = 6$ Per i punti luce con Efficienza luminosa del modulo LED [lm/W] compreso tra 116 e 126
 $F_{L4} = 10$ Per i punti luce con Efficienza luminosa del modulo LED [lm/W] superiore a 126
 n_1 : numero punti luce previsti con valore di F_L minore di 105
 n_2 : numero punti luce previsti con valore di F_L compreso tra 105 e 115
 n_3 : punti luce previsti con valore di F_L compreso tra 116 e 126
 n_4 : punti luce previsti con valore di F_L superiore a 126

I coefficienti così ottenuti attribuiti dai singoli concorrenti, verranno riparametrati al punteggio massimo attribuito al criterio in esame secondo la seguente formula:

$$P_i = C_i / C_m \times P_{mc} \quad \text{dove:}$$

- P_i = Punteggio riparametrato da attribuire al concorrente i -esimo per il criterio in esame
 C_i = Coefficiente ottenuto dal concorrente i -esimo secondo
 C_m = Coefficiente più alto ottenuto da un concorrente
 P_{mc} = Punteggio massimo stabilito per il criterio in esame (10)

B TEMPERATURA DEL COLORE massimo 5 punti

Il punteggio massimo relativo all'applicazione di questo criterio è pari a massimo 5 punti.

La temperatura di colore delle sorgenti impiegate va dichiarata ed opportunamente documentata. Sono ammessi interventi solo con sorgenti con temperatura di colore massima non superiore a 6000 K.

Si definisce C_i il punteggio del concorrente i -esimo attribuito secondo la seguente formula:

$$C_i = (E_1 \times n_1) + (E_2 \times n_2) + (E_3 \times n_3) \quad \text{dove:}$$

- $E_1 = 3$ Ove sono previste sorgenti con temperatura di colore inferiore o pari a 3900 K
 $E_2 = 5$ Ove sono previste sorgenti con temperatura di colore compresa tra 4000 e 5000 K
 $E_3 = 0$ Ove sono previste sorgenti con temperatura di colore compresa tra 5100 e 6000 K
 n_1 : numero punti luce con temperatura di colore pari a 3900 K
 n_2 : numero punti luce con temperatura di colore compresa tra 4000 e 5000 K
 n_3 : numero di punti luce con temperatura di colore compresa tra 5100 e 6000 K

I coefficienti così ottenuti attribuiti dai singoli concorrenti, verranno riparametrati al punteggio massimo attribuito al criterio in esame secondo la seguente formula:

$$P_i = C_i / C_m \times P_{mc} \quad \text{dove:}$$

- P_i = Punteggio riparametrato da attribuire al concorrente i -esimo per il criterio in esame
 C_i = Coefficiente ottenuto dal concorrente i -esimo secondo
 C_m = Coefficiente più alto ottenuto da un concorrente
 P_{mc} = Punteggio massimo stabilito per il criterio in esame (5)

C QUALITA' ESTETICA DEI CORPI ILLUMINANTI massimo 5 punti

Il punteggio massimo relativo all'applicazione di questo criterio è pari a massimo 5 punti.

Sarà oggetto di valutazione la qualità estetica dei corpi illuminanti, che la società proponente dovrà descrivere con particolare cura. Si terrà soprattutto in considerazione la sostituzione dei corpi illuminanti nei dispositivi artistici e monumentali presenti sul territorio comunale.

Il punteggio discrezionale del presente criterio, verrà attribuito ai singoli concorrenti secondo le modalità riportate al punto 17.2. del presente disciplinare di gara.

D CARATTERISTICHE TECNICHE massimo 5 punti

Il punteggio massimo relativo all'applicazione di questo criterio è pari a massimo 5 punti.

Sarà oggetto di valutazione la caratteristica tecnica dei corpi illuminanti, che la società proponente dovrà descrivere.

Saranno valutate le seguenti caratteristiche

- la quantità di corpi illuminanti previsti con modulo LED senza sistema ottico (il sistema ottico non fa parte del modulo LED);
- la quantità di corpi illuminanti previsti con modulo LED completo di sistema ottico (il sistema ottico è parte integrante del modulo LED);
- la facilità della sostituzione dei moduli LED e dei sistemi ottici
- la facilità del montaggio dei corpi illuminanti
- altre caratteristiche tecniche ad insindacabile giudizio della Commissione

Il punteggio discrezionale del presente criterio, verrà attribuito ai singoli concorrenti secondo le modalità riportate al punto 17.2. del presente disciplinare di gara.

E SISTEMA DI REGOLAZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO (DIMMERAZIONE NEI LUOGHI INDICATI) massimo 5 punti

Il punteggio massimo relativo all'applicazione di questo criterio è pari a massimo 5 punti.

Qualora l'Amministrazione Aggiudicatrice indicasse dei luoghi dove regolare il flusso luminoso secondo quanto previsto dalla normativa i punteggi saranno attribuiti in funzione delle seguenti valutazioni:

- Riduzione media giornaliera di ogni singolo corpo illuminante fino al 10% 5 punti
- Riduzione media giornaliera di ogni singolo corpo illuminante tra 11% e 30% 3 punti
- Riduzione media giornaliera di ogni singolo corpo illuminante tra il 31 ed il 50% 1 punto

F GARANZIA SUL PRODOTTO (DIFETTI DI FABBRICA) massimo 5 punti

Il punteggio massimo relativo all'applicazione di questo criterio è pari a massimo 5 punti.

Ai sensi del Decreto 27 settembre 2017 del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (**CAM**), vengono assegnati punti premianti all'offerente che, per tutti i prodotti, offre garanzia totale, valida a partire dalla data di consegna all'Amministrazione, di durata superiore di almeno un anno a quella prevista al punto 4.1.3.14 dello stesso Decreto.

Gli stessi saranno attribuiti in funzione delle seguenti valutazioni:

- Garanzia sul prodotto tra 6 anni a 8 anni: 1 punto;
- Garanzia sul prodotto tra 9 anni a 12 anni: 3 punti;
- Garanzia sul prodotto tra 13 anni a 15 anni: 5 punti;

G DURATA IN NUMERO DI ORE DEI CORPI ILLUMINANTI A LED massimo 5 punti

Il punteggio massimo relativo all'applicazione di questo criterio è pari a massimo 5 punti.

Gli stessi saranno attribuiti in funzione delle seguenti valutazioni:

- Garanzia delle apparecchiature con una durata inferiore a 20.000 ore: 1 punto;
- Garanzia delle apparecchiature con una durata da 20.000 a 49.000 ore: 3 punti;
- Garanzia delle apparecchiature con una durata oltre le 50.000 ore: 5 punti;

H SOLUZIONI RIGUARDANTI IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE massimo 10 punti

Il punteggio massimo relativo all'applicazione di questo criterio è pari a max 10 punti:

a) 5 punti saranno attribuiti discrezionalmente secondo le modalità riportate al punto 17.2. del presente disciplinare di gara, valutando la qualità e l'efficienza del servizio di gestione e manutenzione, che il concorrente dovrà descrivere con particolare cura nello specifico elaborato;

b) 5 punti premianti, attribuiti in maniera tabellare, per la redazione di un **bilancio materico** relativo all'uso efficiente delle risorse impiegate per la realizzazione e manutenzione dei manufatti e nel servizio di gestione, redatto ai sensi del punto 4.1.4.7, ai sensi del *Decreto 27 settembre 2017 del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (CAM)*.

I SOLUZIONI MIGLIORATIVE NEGLI ELEMENTI INFRASTRUTTURALI PREVISTI massimo 15 punti

Il punteggio massimo relativo all'applicazione di questo criterio è pari a massimo 15 punti.

Saranno oggetto di valutazione le proposte che dimostrino un miglioramento tecnico-qualitativo rispetto a quelli individuati e proposti nel Progetto di fattibilità presentato dal proponente e posto a base di gara.

Il punteggio discrezionale pari a 15 punti per il presente criterio, verrà attribuito ai singoli concorrenti secondo le modalità riportate al punto 17.2. del presente disciplinare di gara.

Le proposte migliorative saranno valutate solo se corredate dalle relative schede tecniche dei prodotti, certificate dal produttore e sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente.

Dalle schede tecniche si dovrà chiaramente evincere il miglioramento della prestazione rispetto ai valori previsti nel Progetto di fattibilità posto a base di gara.

L SOLUZIONI AGGIUNTIVE DI ULTERIORI ELEMENTI INFRASTRUTTURALI massimo 15 punti

Il punteggio massimo relativo all'applicazione di questo criterio è pari a massimo 15 punti.

Saranno oggetto di valutazione le proposte che contengono elementi infrastrutturali aggiuntivi rispetto alla proposta approvata e che dimostrino un incremento rispetto agli elementi contenuti nel Progetto di fattibilità presentato dal proponente e posto a base di gara.

Il punteggio discrezionale pari a 15 punti per il presente criterio, verrà attribuito ai singoli concorrenti secondo le modalità riportate al punto 17.2. del presente disciplinare di gara.

Le proposte aggiuntive saranno valutate solo se corredate dalle relative schede tecniche dei prodotti, certificate dal produttore e sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente e riportate e in un **quadro comparativo redatto dal concorrente**, dal quale si deve chiaramente evincere la differenza rispetto agli elementi infrastrutturali previsti nel Progetto di fattibilità posto a base di gara.

17.4 RIPARAMETRAZIONE OFFERTA TECNICO – QUALITATIVA

Al fine di non alterare la proporzione stabilita dalla S.A. al peso attribuito all'offerta tecnica (80 punti), è prevista l'operazione di riparametrazione della somma dei punteggi assegnati ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica rispettivamente per ciascun operatore economico applicando la seguente formula:

$$Ptr = (\sum a / \sum \max) * 80$$

dove:

Ptr = *punteggio riparametrato dell'offerta tecnica del concorrente i-esimo*

$\sum a$ = *somma dei punteggi ottenuto dal concorrente i-esimo*

$\sum \max$ = *somma del punteggio più alto*

80 = *punteggio max stabilito per l'Offerta Tecnica*

► Qualora i criteri di natura qualitativa e tabellari **non totalizzano almeno 60 punti** la proposta sarà ritenuta insufficiente e pertanto resteranno escluse dall'operazione di cui sopra i/il concorrenti/e la cui somma dei punteggi assegnati ai criteri di valutazione dell'offerta tecnico-qualitativa risultassero inferiori alla soglia di sbarramento e per tale per l'effetto, non si procederà all'apertura dell'offerta economica.

Al termine delle proprie valutazioni, risultante da verbale della Commissione, previa comunicazione della data ai concorrenti, la Stazione appaltante procederà a fissare nuova seduta pubblica in cui comunicare le risultanze parziali di gara e procedere all'apertura delle "offerte economiche- temporali" sulla base dei seguenti criteri di valutazione

17.5 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL' OFFERTA ECONOMICA-TEMPORALE

I criteri di valutazione dell'offerta economica-temporale saranno i seguenti:

	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA-TEMPORALE	PUNTEGGIO TOTALE MAX
A	Diminuzione del canone medio annuo da corrispondere da parte dell'Amministrazione espresso in valore e in percentuale	10
B	Durata del periodo per la redazione del progetto esecutivo	5
C	Durata del periodo per la esecuzione dei lavori	5

A. DIMINUIZIONE DEL CANONE ANNUO massimo 10 punti

Sarà oggetto di valutazione il canone medio annuo espresso offerto dal concorrente espresso in euro in cifre e lettere, posto a carico della Stazione Appaltante, che scaturisce dalla sommatoria dei canoni annui rivalutati previsti nel P.E.F. asseverato diviso i 15 anni di durata della concessione. Tale canone dovrà essere strettamente collegato al P.E.F. ai sensi dell'art.168 c.2 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e dovrà essere distinto per ogni componente indicata nel presente disciplinare al punto 2.3. Si precisa che in caso di difformità tra i dati riportati nella dichiarazione ed i dati riportati nel piano economico finanziario asseverato varranno quelli riportati in quest'ultimo; pertanto in caso di aggiudicazione, i dati riportati nella dichiarazione si considerano, ai fini contrattuali, automaticamente corretti ed adeguati ai valori espressi nel piano economico finanziario asseverato. Al peso attribuito all'offerta economica formulata da ogni singolo concorrente è attribuito punteggio riparametrato al punteggio max (10 punti), applicando la seguente formula:

$$P_{roe} = \frac{(89.939,49 - Coe)}{(89.939,49 - Cmin)} * 10$$

dove:

P_{roe} = punteggio riparametrato dell'offerta economica del concorrente *i-esimo*
89.939,49 = canone medio annuo posto a base di gara

Coe = canone medio annuo offerto dal concorrente *i-esimo*;

$Cmin$ = valore dell'offerta più bassa

10 = punteggio max stabilito per l'Offerta Economica

B. DURATA DEL PERIODO DI REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA massimo 5 punti

Saranno considerati i giorni offerti, per la redazione della progettazione esecutiva, espressi in cifre e lettere; non saranno ammesse offerte in aumento rispetto ai 90 giorni previsti nel Progetto di fattibilità posto a base di gara.

Il punteggio da attribuire al concorrente *i-esimo* sarà calcolato sulla base della seguente formula:

$$P_{rop} = \frac{(90 - Top)}{(90 - T_{pmin})} * 5$$

dove:

P_{rop} = punteggio riparametrato dell'offerta relative al tempo di progettazione del concorrente *i-esimo*
90 = tempo per la progettazione esecutiva posto a base di gara

Top = tempo offerto dal concorrente *i-esimo*;

T_{pmin} = valore dell'offerta più bassa

5 = punteggio max stabilito per la redazione della progettazione esecutiva

C. DURATA DEL PERIODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE massimo 5 punti

Saranno considerati i giorni offerti, per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica, espressi in cifre e lettere; non saranno ammesse offerte in aumento rispetto ai 360 giorni (12 mesi commerciali) previsti nel Progetto di fattibilità posto a base di gara.

Il punteggio da attribuire al concorrente *i-esimo* sarà calcolato sulla base della seguente formula:

$$P_{rol} = \frac{(360 - Tol)}{(360 - T_{lmin})} * 5$$

dove:

P_{roi} = punteggio riparametrato dell'offerta relative al tempo di progettazione del concorrente *i*-esimo
 360 = tempo per la progettazione esecutiva posto a base di gara
 T_{ol} = tempo offerto dal concorrente *i*-esimo;
 T_{lmin} = valore dell'offerta più bassa
 5 = punteggio max stabilito per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica

17.6 RIPARAMETRAZIONE OFFERTA ECONOMICA – TEMPORALE

Al fine di non alterare la proporzione stabilita dalla S.A. al peso attribuito all'offerta economica-temporale (20 punti), è prevista l'operazione di riparametrazione della somma dei punteggi assegnati ai criteri di valutazione dell'offerta economica - temporale rispettivamente per ciascun operatore economico applicando la seguente formula:

$$P_{etr} = (\sum a / \sum \max) * 20$$

dove:

P_{etr} = punteggio riparametrato dell'offerta economica temporale del concorrente *i*-esimo

$\sum a$ = somma dei punteggi ottenuto dal concorrente *i*-esimo

$\sum \max$ = somma del punteggio più alto

20 = punteggio max stabilito per l'Offerta Economica-Temporale.

Art. 18 COMMISSIONE DI GARA

Le attività riguardanti il controllo del rispetto dei termini di presentazione delle offerte, delle dichiarazioni, del possesso dei requisiti generali e speciali con l'eventuale soccorso istruttorio, sono svolte dalla competente Commissione di gara composta dal Responsabile Unico del Procedimento coadiuvato da due dipendenti designati dal Comune di San Mauro Castelverde.

Art. 19 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice che verrà nominata, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, secondo il combinato disposto dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016 ai sensi dell'art. 8 c. 6 della L.R. n. 12/2011 così come modificato dalla L.R. 17 marzo 2016 n. 3 (pubbl. GURS 18/03/2016 n. 12 - Suppl. Ord. N. 1), dall'art. 24 della L.R. 17 maggio 2016 n. 8 (Pubb. GURS 24 maggio 2016 n. 8), dalla L.R. n. 1 del 26/01/2017.

Sarà composta da un numero dispari, pari a n. 3 componenti, e si insedierà dopo la conclusione delle attività di verifica della documentazione prevista all'art. 16.1 del presente disciplinare, espletate dalla commissione di gara.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

Art. 20 OPERAZIONI DI GARA – ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI

20.1 Commissione di Gara

La Commissione di gara costituita ai sensi dell'Art.18 del presente disciplinare si insedierà nella prima seduta pubblica, che avrà luogo presso la sede dell'Amministrazione Aggiudicatrice sita in San Mauro Castelverde (PA), piazza Municipio, 11 **il giorno 03 dicembre 2019, alle ore 9.30.**

Eventuali successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima stanza e saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sui siti informatici almeno un giorno prima della data fissata.

Le sedute si svolgeranno senza soluzione di continuità, pertanto la Commissione a conclusione di ogni seduta stabilirà la data della successiva e redigerà un verbale della stessa seduta.

Potranno assistere e prendere parte attiva alle operazioni di gara tutti gli operatori economici concorrenti per mezzo di un solo soggetto, legale rappresentante e/o direttore tecnico, ovvero dipendente munito di relativa delega e di un documento di identificazione con fotografia e relativa delega.

In seduta pubblica la Commissione di Gara:

1. procederà a verificare la completezza e correttezza formale dei plichi elettronici pervenuti entro il termine stabilito dal bando e la presenza all'interno delle tre buste;
2. procederà ad aprire e verificare il contenuto della Busta A - Documentazione amministrativa, sulla base dei documenti e delle dichiarazioni richieste nel bando e nel disciplinare di gara relativamente al possesso dei requisiti generali e speciali per l'ammissibilità del concorrente;
3. procederà a verificare eventuali situazioni di collegamento sostanziale fra le imprese che partecipano alla gara e ove sussistano elementi precisi e concordanti tali da ricondurre le offerte ad un unico centro decisionale, con conseguente violazione dei principi della libera concorrenza, segretezza delle offerte e par condicio fra i concorrenti, procedere all'esclusione degli offerenti;
4. procederà a verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 47, comma 1, lett. b) e c) del Codice hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorzio ed il consorziato dalla gara.
5. procederà ad attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente Art. 15;
6. procederà, ove lo ritenga necessario ed opportuno ai sensi del combinato disposto dagli art. 85 c. 5 del Codice e dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, ad attivare il controllo della veridicità e sostanza delle dichiarazioni rese dagli operatori economici, ivi compresa l'ipotesi in cui sorgano dubbi sulla veridicità delle stesse, nonché richiedere eventuali chiarimenti ai concorrenti, sulla documentazione presentata, al fine di assicurare la correttezza della procedura. Per le verifiche di cui sopra la Commissione trasmetterà al R.U.P la richiesta con l'indicazione del/dei concorrente/i interessato/i alla verifica e la copia degli atti di gara di pertinenza. Il R.U.P. procederà alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario della/e ditta/e segnalata/e, secondo il disposto degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, e ne darà comunicazione alla commissione di gara per gli adempimenti conseguenziali. Nelle more dell'espletamento delle verifiche richieste al R.U.P., la Commissione non interromperà le operazioni di gara.
7. procederà a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
8. procederà ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.
9. procederà all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali e/o speciali;
10. procederà alla comunicazione di quanto avvenuto al R.U.P. dell'Amm.ne aggiudicatrice cui spetta provvedere, nei casi previsti dall'art. 48, comma 1, del Codice, all'escussione della cauzione provvisoria, e alla segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC) ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.
11. trasmetterà al R.U.P. della S.A. i verbali delle sedute di gara effettuate, il quale, ove lo ritenesse opportuno, ai sensi del combinato disposto dagli art. 85 c. 5 del Codice e dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000,

potrà attivare la verifica, anche a campione, dei requisiti dichiarati in sede di gara dai concorrenti ammessi alla fase successiva della stessa, secondo il disposto degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, e ne darà comunicazione alla commissione di gara per gli adempimenti consequenziali

20.2 Commissione Giudicatrice

Completato il controllo della documentazione amministrativa, da parte della commissione di gara, tutta la documentazione dei concorrenti partecipanti verrà consegnata alla Commissione giudicatrice nominata secondo le modalità di cui all'art.19 del presente disciplinare, la quale **in seduta pubblica**, per i soli concorrenti ammessi, procederà all'apertura della **Busta B – Offerta tecnica-qualitativa** limitandosi alla sola verifica della presenza dei documenti richiesti nel presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la Commissione giudicatrice procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

► Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà alla apertura della loro offerta economica, i concorrenti il cui punteggio tecnico non superi la soglia indicata al precedente punto 17.2.

La Commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 17.4 solo per i concorrenti ammessi

Successivamente, **in seduta pubblica**, la commissione giudicatrice darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche-qualitative e degli eventuali concorrenti esclusi.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà alla valutazione delle offerte economiche-temporali, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17.5 e procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 17.6

Successivamente la Commissione procederà alla formazione della graduatoria provvisoria sommando i punteggi complessivi riparametrati ottenuti dai singoli concorrenti sia nell'offerta tecnico-qualitativa che in quella economico-temporale.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti nell'offerta tecnico-qualitativa e nell'offerta economico-temporale, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnico-qualitativa

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali nell'offerta tecnico-qualitativa e nell'offerta economico-temporale, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, redigerà la graduatoria e qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, ed il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, chiuderà la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 21.

All'esito delle operazioni di verifica di congruità, la Commissione, in seduta pubblica, comunicherà l'esito del procedimento di valutazione di congruità delle offerte e formulerà la graduatoria definitiva chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Art. 21 ESCLUSIONE DELL'OFFERTA E VALUTAZIONE DELLA CONGRUITA'

21.1 Saranno esclusi dalla gara gli operatori economici che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nella documentazione di gara, o offerte che siano sottoposte a condizione, nonché offerte incomplete e/o parziali.

21.2 Qualora la Commissione Giudicatrice individui, ai sensi dell'art. 97, comma 3 del Codice, delle offerte che dovessero risultare anormalmente basse, ed il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, il Presidente della Commissione, sospenderà la seduta pubblica e trasmetterà le risultanze e gli atti al RUP.

Il RUP, avvalendosi, qualora lo ritenga opportuno e necessario, del supporto della Commissione giudicatrice, valuterà la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Si procederà a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e dunque esclusa, si procederà con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Ai fini della verifica di congruità il RUP:

1. richiederà per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenuta anomala. A tal fine, assegnerà un termine di n.15 giorni [quindici] dal ricevimento della richiesta.
2. qualora lo ritenga opportuno e necessario, con il supporto della Commissione giudicatrice esaminerà in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le riterrà non sufficienti ad escludere l'anomalia, chiederà per iscritto la presentazione di ulteriori chiarimenti, assegnando un termine di n. 5 giorni dal ricevimento della richiesta.
3. escluderà, ai sensi dell'art. 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino nel complesso inaffidabili.
4. trasmetterà alla Commissione giudicatrice la propria relazione finale sulle operazioni di verifica di congruità delle offerte.

21.3 ► In ogni caso il R.U.P. procederà prima dell'aggiudicazione definitiva alla verifica del rispetto di quanto previsto all'art. 97 c.5 lett d) del Codice in funzione della dichiarazione resa in sede di gara dall'aggiudicatario provvisorio, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice richiedendo allo stesso, a mezzo PEC, di far pervenire entro 15 (quindici) idonea documentazione, in originale o in copia autenticata, atta a comprovare il rispetto di quanto dichiarato dallo stesso concorrente in fase di gara;

21.4 Ai sensi dell'art.183, comma 10, lett. b) del D.lgs. 50/2016, si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta risultata valida;

Art. 22 AGGIUDICAZIONE

Prima dell'aggiudicazione il R.U.P. procede:

1. ► alla verifica del rispetto di quanto previsto all'art. 97 c.5 lett d) del Codice in funzione della dichiarazione resa in sede di gara dall'aggiudicatario ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice;
2. ► alla verifica dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario in sede di gara, richiedo allo stesso, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, di produrre i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.
3. formula la proposta di aggiudicazione al Responsabile di P.O. del settore della concessione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche il R.U.P. procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. La stipula della convenzione è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia).

Art. 23 PRELAZIONE DEL PROMOTORE

Il Promotore ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. è la Società "ITALTEKNO s.r.l." con sede in via Francesco Speciale 39 – 90129 Palermo – P.I. 05741700826.

In caso il Promotore non risulti aggiudicatario, potrà esercitare, entro 15 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione provvisoria, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle stesse condizioni offerte dall'aggiudicatario provvisorio.

Se il Promotore non risultasse aggiudicatario e non esercitasse la prelazione avrebbe diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario provvisorio, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti dell'art. 183, comma 9, del *Codice*.

Laddove, viceversa, eserciti il proprio diritto di prelazione sulla proposta dell'aggiudicatario provvisorio, sarebbe quest'ultimo ad avere diritto al pagamento, a carico del Promotore, dell'importo delle spese sostenute (da documentare e giustificare) per la predisposizione dell'offerta, nei limiti di cui all'art. 183, comma 9, del *Codice*.

Qualora il promotore non eserciti il proprio diritto di prelazione, l'Amministrazione concedente nomina concessionario l'aggiudicatario provvisorio.

La stipulazione del contratto di concessione potrà avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito positivo, della procedura di approvazione del progetto esecutivo, previa formalizzazione dell'aggiudicazione della concessione con atto dirigenziale.

Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal Promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta, (nella misura massima del 2,5% del valore dell'investimento), garantite dalla cauzione di cui al Punto 7.2 del presente disciplinare di gara.

Qualora dall'esperimento della procedura di gara, per qualunque motivo non risultasse aggiudicatario alcun operatore economico, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, di procedere all'affidamento della concessione *de qua* mediante trattativa privata con il soggetto proponente, sulla base del Progetto di fattibilità già approvato.

Art. 24 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

24.1 Sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario tutte le eventuali spese inerenti alle pubblicazioni della presente procedura e alla stipulazione del contratto. L'operatore economico aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla stazione appaltante (Comune di San Mauro Castelverde) le eventuali spese di pubblicazione, del bando (ANAC, GURS, giornali, etc.), in ottemperanza al combinato disposto di cui all'art. 216, comma 11, del *Codice* ed all'art. 5, comma 2, del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016. Restano a carico del concessionario anche le spese generali dell'A.C. comprensive delle somme per i compensi ai componenti della commissione giudicatrice, il compenso del RUP, nonché del supporto al RUP nella fase di progettazione ed esecuzione della concessione, i collaudi, le verifiche e le validazioni.

24.2 Tali spese saranno versate all'Amministrazione comunale nel seguente modo:

- Il 50% del totale entro trenta (30) giorni dalla aggiudicazione divenuta efficace;
- Il 50% del totale entro un mese dalla stipula del contratto di concessione.
-

A garanzia dell'effettivo pagamento dei citati oneri per le spese generali il concessionario provvederà, prima della stipula della convenzione, alla consegna della polizza fideiussoria bancaria o assicurativa emessa da primario istituto a garanzia del restante 50% dell'importo totale della somma. Il pagamento avverrà attraverso modalità e forme che restano comunicate dal RUP.

Sono a carico del Concessionario, senza diritto di rivalsa nei confronti del comune, le spese di contratto, di bollo e di registrazione, nessuna esclusa o eccettuata.

Art. 25 - FINANZIAMENTO DELLA CONCESSIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

L'intervento verrà finanziato tramite fondi privati (*finanza di progetto*) con rimborso a carico dell'Ente tramite canoni annui. I pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite nella Convenzione.

Per quanto attiene ai pagamenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, trova applicazione il combinato disposto dall'art. 2 della L.R. 20.11.2008 n. 15 e dell'art. 3 L. 136/2010; pertanto è fatto obbligo agli aggiudicatari di indicare un numero di **conto corrente** sul quale l'Ente concedente farà confluire tutte le somme relative all'appalto. L'aggiudicatario si avvarrà di tale conto corrente per tutte le operazioni relative alla Concessione, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario. Il mancato rispetto di tale obbligo comporterà la nullità assoluta del contratto stipulato, nonché l'esercizio da parte

della S.A. della facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni non saranno state eseguite secondo quanto previsto nella predetta Legge.

Art. 26 STIPULA DELLA CONVENZIONE

La convenzione presentata in sede di gara dal concorrente risultato aggiudicatario della Concessione, dovrà essere approvata in linea tecnica ed Amministrativa congiuntamente al progetto esecutivo delle opere da realizzare, e in questa fase l'Amm.ne Comunale, potrà richiedere di inserire clausole o apportare correzioni non sostanziali che incidano sul P.E.F. presentato dallo stesso concorrente in sede di gara, senza che quest'ultimo possa avanzare pretese o richieste di alcun genere.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle vigenti normative e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con il Concessionario, la stipula della Convenzione avverrà entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.

Detto termine, resta in ogni caso subordinato alla produzione da parte del concessionario della documentazione espressamente richiesta dalla SA.

In ogni caso la Convenzione relativa alla presente Concessione, così come approvata in linea tecnica ed amministrativa, sarà stipulata in forma pubblica amministrativa, a norma di quanto prescritto dall'art. 32, commi 9 e 10 del *Codice* solo dopo la produzione da parte del concessionario aggiudicatario delle garanzie previste all'art.7 del presente disciplinare.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di avviare la concessione in pendenza della stipula della convenzione e comunque nei termini previsti dall'art. 32 commi 8 e 13 del *Codice*, qualora il mancato avvio dell'esecuzione della concessione *de qua*, determinasse un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

La stipula della convenzione è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Nel caso che le "informazioni antimafia" di cui all'art. 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, diano esito positivo, la convenzione è risolta di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 20% del valore presunto della concessione rapportato al periodo maturato della convenzione, salvo il maggior danno. In tal caso l'Amministrazione dichiarerà il concorrente decaduto dall'aggiudicazione, segnalerà il fatto all'ANAC, nonché all'Autorità Giudiziaria competente ed escuterà la cauzione provvisoria

La penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla risoluzione. Tutte le opere e le forniture già effettuate dal concessionario, rimarranno di proprietà del Comune di San Mauro Castelverde senza che il Concessionario possa avanzare diritti o risarcimento alcuno.

La stipula della convenzione fra la stazione appaltante ed il concessionario non conterrà la clausola compromissoria.

► Qualora il concessionario a seguito di formale richiesta documentale non producesse quanto richiesto, ovvero non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta, l'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria alle condizioni economiche e tecniche da quest'ultimo proposte in sede di offerta.

Art. 27 FALLIMENTO E/O RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

In caso di fallimento del concessionario o di risoluzione della convenzione per grave inadempimento del medesimo, l'amministrazione aggiudicatrice potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto di concessione.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che avrà formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario; la concessione verrà stipulata alle medesime condizioni proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 28 AVVERTENZE

Si avverte che in caso di discordanza tra il progetto di fattibilità posto a base di gara ed il presente disciplinare prevalgono le indicazioni e prescrizioni contenute in quest'ultimo.

Si procedere all'aggiudicazione anche quando fosse pervenuta una sola offerta valida, ai sensi dall'art. 69 del r.d. 23 maggio 1924, n° 827.

I documenti non in regola con le disposizioni sul bollo non comporteranno esclusione della gara. Ne sarà fatta denuncia alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione.

La gara avrà inizio nell'ora stabilita anche se nessuno degli offerenti fosse presente nella sala della gara.

Il Presidente della commissione di gara si riserva la facoltà insindacabile di rinviare la data del suo esperimento senza che gli offerenti preavvisati possano accampare pretese al riguardo e di sospendere e differire le operazioni di gara informandone gli astanti.

L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile sin dall'aggiudicazione provvisoria. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta.

Art. 29 - ACCORDO BONARIO

Trovano applicazione gli artt. 205 e 206 del *Codice*.

Art. 30 - CONTROVERSIE

30.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere, sono deferite alla competenza dell'autorità Giudiziaria del Foro di Palermo.

30.2 L'Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il T.A.R. Sicilia - Sede di Palermo. Termini e modalità di presentazione dei ricorsi sono disciplinati dal D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i., recante "*Codice del Processo Amministrativo*".

Art. 31 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali), si informa che si procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell'offerta nei limiti ed in adempimento agli obblighi di Legge. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge.

I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara. Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/03. Titolare del trattamento è il Responsabile del Procedimento Geom. Angelo Michele Curcio.

Art. 32 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto diversamente disposto nel presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso la procedura telematica, sul sito <https://portaleappalti.ponmetropalermo.it> che hanno valore di notifica e, pertanto, è onere del Concorrente verificare il sito fino al termine di presentazione delle offerte e durante tutto il corso della gara.

Pertanto eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti devono essere indirizzate al Responsabile del Procedimento e inviate accedendo alla propria AREA RISERVATA, selezionando la gara in oggetto e generando una 'nuova comunicazione'. Le suddette richieste devono pervenire **entro e non oltre il giorno 18.11.2019**.

Non saranno pertanto fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le risposte verranno fornite entro 5 giorni lavorativi dall'invio del quesito tramite il medesimo canale e potranno essere consultate nella propria 'AREA RISERVATA'.

Le risposte, se di interesse generale, saranno inviate a tutti i concorrenti tramite l'AREA RISERVATA'. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche

se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Art. 33 - DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL BANDO E AL DISCIPLINARE DI GARA

- Dichiarazione "Protocollo di legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa – Allegato "A"
- Modello DGUE;
- Progetto di Fattibilità, composto a sua volta dai sotto elencati elaborati:
 - Elaborato 01 - Piano Economico Finanziario
 - Elaborato 02 - Asseverazione
 - Elaborato 03 - Bozza di Convenzione
 - Elaborato 04 - Progetto di Fattibilità- Relazione tecnica di progetto
 - Elaborato 04.1 - Progetto di Fattibilità - - Zone Intervento
 - Elaborato 04.2 - Progetto di Fattibilità – Classificazione Illuminotecnica
 - Elaborato 04.3 - Progetto di Fattibilità - Calcoli Illuminotecnici
 - Elaborato 05 - Progetto di Fattibilità -Schede tecniche e prestazionali degli elementi
 - Elaborato 06 - Caratteristiche del servizio e della gestione
 - Elaborato 07 - Piano di manutenzione
 - Elaborato 08 - Linee Guide Sicurezza in fase di Progettazione
 - Elaborato 09 - Matrice dei rischi
 - Elaborato 13 - Quadro Economico dell'intervento di riqualificazione.

Art. 34 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente disciplinare si applica la normativa vigente.

San Mauro Castelverde, li _____

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Angelo Michele Curcio)